



05434-26

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -  
Andrea Gentili  
Emanuela Gai - Relatrice -  
Alberto Galanti  
Ubalda Macrì

Sent. n. 1840  
UP - 15/12/2025  
R.G.N. 28325/2025

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

[redacted] nata a [redacted] il [redacted]

parte civile

nel procedimento penale nei confronti di

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d'appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Paraspоро che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell'imputato che chiede la conferma della sentenza con condanna della parte civile alla rifusione delle spese.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Trieste, giudicando sull'impugnazione della parte civile, ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trieste che aveva condannato l'imputato in relazione al capo A) - art. 600 quater cod.pen., ed assolto il medesimo dal capo B) - art. 600 ter comma 1 n. 1 cod.pen., perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza, la parte civile, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 576 cod.proc.pen., agli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto in

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto,  
☐ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO LARIO  
Luciano

gwl

relazione al reato di cui al capo B) e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 e 546 cod.proc.pen. mancanza di motivazione avendo la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado con motivazione *per relationem* a quella di primo grado.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. d) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 e 546 cod.proc.pen., 603 e 191 cod.proc.pen. mancata integrazione istruttoria non essendo stato svolto l'incidente probatorio, mancata acquisizione di quello espletato nel parallelo processo per il reato di violenza sessuale, mancata audizione della persona offesa.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 e 546 cod.proc.pen. con riguardo al giudizio di inattendibilità della persona offesa.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa sul luogo ove sarebbero avvenuti i fatti.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 e 546 cod.proc.pen. e 600 ter comma 1, n. 1 cod.pen. contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esclude lo stato di alterazione alcolica e l'assenza di inganno, contraddittorietà con riguardo al ritenuto prestato consenso alla ripresa del video. La persona offesa non aveva dato il consenso in quanto non sapeva di essere ripresa a cagione dello stato di alterazione derivante dall'assunzione di bevande alcoliche. Violazione di legge là dove i giudici territoriali avrebbero ritenuto non integrato il reato in ragione del consenso prestato alla produzione.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 541 comma 2 cod.proc.pen. mancata compensazione delle spese processuali.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore di [REDACTED] ha depositato memoria scritta con cui ha eccepito la inammissibilità del ricorso del difensore della parte civile in quanto privo di nomina, e per genericità dei motivi.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Va in primo luogo disattesa l'eccezione della difesa di [REDACTED] di inammissibilità della impugnazione della parte civile per carenza di nomina del difensore che ha sottoscritto il ricorso. Risulta dagli atti, a cui ha accesso la Corte in presenza di una questione processuale, la nomina dell'avv. [REDACTED], in data

af

06/06/2025, quale difensore della parte civile, allegata all'originale del ricorso per cassazione.

5. Nel merito, il ricorso della parte civile è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Va anzitutto rammentato che è consentito alla parte civile il diritto di proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 576 cod.proc.pen., contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

Va poi evidenziato che la parte civile impugna la sentenza che, decidendo sull'appello da essa stessa proposto, ha confermato l'assoluzione, per insussistenza del fatto, pronunciata dal G.U.P. all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. 600-ter, comma 1, n. 1) cod. pen., (l'imputato era stato invece condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 600-quater cod. pen. contestato al capo A) e non ha proposto impugnazione).

La parte civile impugna, ai sensi dell'art. 576 cod.proc.pen., la – doppia conforme – sentenza di proscioglimento dell'imputato, ai soli effetti civili, in relazione al reato di produzione di materiale pedopornografico (un video che ritraeva la persona offesa intenta al compimento di atti sessuali).

6. Il primo motivo di ricorso è generico nel censurare la motivazione *per relationem* della Corte d'appello, senza indicare specifici motivi di censura che siano rimasti senza risposta.

Non si confronta la ricorrente con la decisione impugnata che, dopo avere condiviso la motivazione resa dal G.U.P. e integralmente richiamata, ha passato in rassegna le censure difensive che si appuntavano sui ritenuti tre errori compiuti dal primo giudice e li ha disattesi in quanto smentiti da elementi di fatto.

La corte territoriale ha condiviso il giudizio di inattendibilità della parte civile e di non credibilità del suo racconto sia con riguardo al reato di violenza sessuale (per cui vi è separato giudizio) che di produzione di materiale pedopornografico, da cui ha tratto la - pienamente condivisibile - affermazione che le stesse non possono essere poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale del [REDACTED]

Segnatamente la corte territoriale, a pag. 6, ha condiviso le conclusioni del primo giudice in punto consenso alla ripresa del video, oggetto del capo di imputazione sub B). Anche sotto questo profilo risulta manifestamente infondata la censura del primo motivo che si appunta sulla mancata osservanza dell'obbligo di motivazione.

7. Il secondo motivo con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, nel senso che il giudice di primo grado non avrebbe inteso procedere con

incidente probatorio o acquisire quello espletato in diverso procedimento è manifestamente infondato.

Occorre rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01). A tale novero non appartiene la prova dedotta come decisiva nel caso concreto.

Non è decisiva la prova, nella specie il mancato espletamento dell'incidente probatorio diretto all'assunzione delle dichiarazioni della persona offesa, la cui mancata assunzione viene dedotta dalla ricorrente quale vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. d) cod.proc.pen. e ciò in quanto il giudizio nei confronti dell'imputato si è svolto con le forme del giudizio abbreviato e la persona offesa era stata sentita a sommarie informazioni nel corso delle indagini e le sue dichiarazioni erano state utilizzate in tale sede. Nessun vizio della sentenza è rilevabile dal mancato espletamento dell'incidente probatorio né a fortiori dalla mancata acquisizione di quello espletato in un diverso procedimento penale, ed anche la richiesta di espletamento dell'incidente probatorio nel giudizio di appello per mancanza di requisiti ex art. 603 cod.proc.pen., richiesta che si appalesa anche generica in punto rilevanza.

8. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili perché versati in fatto sia in punto giudizio di inattendibilità della persona offesa che in ordine al profilo del consenso alle riprese, a fronte di una motivazione complessivamente priva di vizi qui rilevabili e che non si fonda, come rilevato dal Procuratore generale, su valutazioni di carattere morale o sullo stile di vita della persona offesa, ma su evidenze oggettive costituite dai messaggi scambiati e dalle stesse immagini (cfr. pag. 6).

In diritto, la sentenza risulta correttamente motivata là dove ha ritenuto che la ripresa del video in oggetto era sorretta da consenso della persona offesa nell'ambito di una relazione paritaria nella quale non vi era l'utilizzazione della minore e ciò in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in tema di pornografia minorile, non sussiste l'utilizzazione del minore, che costituisce il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 ter, comma 1, cod. pen., nel caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione

dell'autore, sicché le stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato (Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, Rv. 274087 – 02).

9. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile posto che non risulta dalla sentenza impugnata che siano state poste a carico della parte civile le spese sostenute dall'imputato, ma le sole spese processuali del grado, come deve essere disposto per legge, ai sensi dell'art. 592, comma 4, cod., proc. pen., che non ammette compensazione, in caso di rigetto dell'appello.

10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

11. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Rv. 280901 – 01). Detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra.

Pertanto, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dal difensore dell'imputato, si reputa congrua la liquidazione, per la fase di studio e di decisione, della somma complessiva di € 1844,00, oltre accessori di legge.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato che liquida, per compensi, in complessivi euro 1844,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 15/12/2025

Il Consigliere estensore  
EMANUELA GAI

Il Presidente  
ALDO ACETO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE  
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.  
196/03 E SS.MM.

Così deciso il 15/12/2025

Il Consigliere estensore  
Emanuela Ga

Il Presidente  
Aldo Aceto

Deposita in Cancelleria

Oggi.



11 FEB. 2026

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Lucia Mariani